

Comunicato n. 1 - CAF

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE - C.U. n.1 del 24 settembre 2003

Riunione del 18.09.2003

Presidente: Avv. Fabrizio Filippucci

Vice Presidente: Avv. Amato Montanari

Componente: Avv. Antonio Ricciulli

CAF/1 - Istanza di revisione ex art.104 Regolamento Giurisdizionale presentata della società Volley Romanelli Firenze.

La CAF letti gli atti ed esaminati i documenti

Osserva

Il ricorso allo strumento processuale di revisione è disciplinato dall'art.107 R. Giur. la cui formulazione - ritiene la CAF - merita di essere estesa a tutte le decisioni che hanno il carattere della non impugnabilità e non solo a quelle che hanno disposto la condanna del prevenuto - ovverosia di merito - o a quelle di non luogo a procedere - ovverosia di rito.

Purtuttavia, l'ammissibilità della domanda di revisione rimane ancorata:

a) sopravvenienza di nuove prove;

b) falsità in atti o in giudizio;

c) inconciliabile contrasto con precedente giudicato.

Nella fattispecie all'esame, nell'istanza ex art. 104 R. Giur. introdotta dalla Romanelli Volley, quale unico motivo di novità rispetto alla situazione di fatto esistente alla data del 13.2.2003 - data di pubblicazione della decisione resa dal Giudice Unico Federale ed in questa sede oggetto di gravame - viene dedotto che le atlete hanno incardinato una domanda di arbitrato nei confronti della società, questione questa che si pone assolutamente ininfluenza nel giudizio confluito nella declaratoria di esclusione dal campionato come disposto dal GUF nel provvedimento oggetto di impugnazione, in quanto la operatività della norma - art. 69 Reg. Gare - rimane assolutamente svincolata dalla valutazione di situazioni meramente soggettive, laddove l'evento non colpevole cui la normativa fa riferimento deve intendersi solo quello materiale ed oggettivo: la Romanelli Volley è stata sanzionata dal GUF per l'insufficiente presenza di atlete in campo riferibile tutt'al più ad una patologia contrattuale - società atlete - e quindi, elemento non assimilabile a quello tutelato dalla norma.

Nella domanda di revisione, come articolata dalla Romanelli Volley non si riscontrano, pertanto, le condizioni dell'azione di cui all'art.107 R. Giur. e

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza di revisione ex art. 107 R. Giur. proposta in data 31.7.03 dalla Romanelli Volley e per l'effetto dispone incamerare la relativa tassa.

Il Presidente

Avv. Fabrizio Filippucci

AFFISSO 24.09.2003